

**AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)**

**“AD PERSONAM – AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA”**

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610 DEL 02/05/2007;

MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 689 DEL 31/05/2010;

MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1562 DEL 02/11/2011.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Origini, Costituzione, Natura Giuridica

Articolo 1 - <i>Origini</i>	pag. 4
Articolo 2 - <i>Denominazione, sede legale e costituzione</i>	pag. 4
Articolo 3 - <i>Natura giuridica, fonti normative e contesto</i>	pag. 5

CAPO II – Finalità, principi e ambito territoriale di intervento

Articolo 4 - <i>Finalità dell'ASP e principi degli interventi</i>	pag. 6
Articolo 5 - <i>Ambito territoriale di intervento</i>	pag. 6
Articolo 6 - <i>Soci dell'ASP</i>	pag. 6

CAPO III – Organizzazione dei servizi e delle attività

Articolo 7 - <i>Gestione dei servizi e delle attività</i>	pag. 8
Articolo 8 - <i>Contratti di servizio</i>	pag. 9
Articolo 9 - <i>Forme di partecipazione e di rappresentanza</i>	pag. 9

TITOLO II ORGANI

CAPO I – Assemblea dei Soci

Articolo 10 - <i>Composizione</i>	pag. 10
Articolo 11 - <i>Durata</i>	pag. 10
Articolo 12 - <i>Funzioni</i>	pag. 10
Articolo 13 - <i>Adunanze e convocazioni</i>	pag. 11
Articolo 14 - <i>Validità delle sedute</i>	pag. 11
Articolo 15 - <i>Validità delle deliberazioni</i>	pag. 12
Articolo 16 - <i>Presidente dell'Assemblea dei Soci</i>	pag. 12
Articolo 17 - <i>Rimborsi</i>	pag. 12
Articolo 18 - <i>Regolamento di funzionamento</i>	pag. 12

CAPO II – Consiglio di Amministrazione

Articolo 19 - <i>Composizione e procedura di nomina</i>	pag. 13
Articolo 20 - <i>Incompatibilità</i>	pag. 13
Articolo 21 - <i>Decadenza e revoca</i>	pag. 13
Articolo 22 - <i>Decadenza e dimissioni dei Consiglieri</i>	pag. 14
Articolo 23 - <i>Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute</i>	pag. 14
Articolo 24 - <i>Funzioni</i>	pag. 15
Articolo 25 - <i>Convocazione</i>	pag. 15
Articolo 26 - <i>Partecipazione alle sedute</i>	pag. 15
Articolo 27 - <i>Validità e svolgimento delle sedute</i>	pag. 16
Articolo 28 - <i>Presidente</i>	pag. 16
Articolo 29 - <i>Compensi e rimborsi spese</i>	pag. 16

CAPO III – Organo di revisione contabile
Articolo 30 - *Funzioni e composizione* pag. 17

CAPO IV – Disposizioni comuni agli atti adottati dall'Assemblea dei Soci e dal
Consiglio di Amministrazione
Articolo 31 - *Deliberazioni* pag. 18

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I – Direttore
Articolo 32 – *Incarico di Direzione* pag. 19
Articolo 33 - *Attribuzioni* pag. 19

CAPO II – Organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 34 - *Principi* pag. 20
Articolo 35 - *Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi* pag. 20
Articolo 36 - *Personale* pag. 20

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITÀ, PROGRAMMAZIONE

Articolo 37 - *Patrimonio* pag. 21
Articolo 38 - *Sistema informativo contabile* pag. 21
Articolo 39 - *Piano programmatico* pag. 21
Articolo 40 - *Spese in economia* pag. 22

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 41 - *Servizio di tesoreria* pag. 23

TITOLO VI NORME GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 - *Controversie* pag. 24
Articolo 43 - *Modifiche statutarie* pag. 24
Articolo 44 – *Durata, fusione e estinzione dell'ASP* pag. 24
Articolo 45 - *Norme transitorie e finali* pag. 24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 *Origini.*

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) è costituita a seguito di fusione e trasformazione delle IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani" (I.R.A.I.A.) e "Fondazione Maria Pini", con sede in Parma.
2. Gli I.R.A.I.A. erano sorti dalla fusione, avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 10/01/1975, della "Congregazione di San Filippo Neri" – eretta in Ente morale con R.D. 13/03/1904 – avente lo scopo di fornire assistenza sanitaria e generica a poveri infermi e di erogare i redditi di assi amministrati per il ricovero di anziani e inabili nell'Istituto Mario Romanini, con l' "Istituto Mario Romanini – Casa di Assistenza per Inabili ed Anziani in Parma" – eretto in Ente Morale con R.D. 21/03/1915 – avente lo scopo di fornire assistenza in ricovero ad anziani e inabili.
3. Gli I.R.A.I.A. avevano lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica nonché persone adulte in condizioni di difficoltà o le cui condizioni siano assimilabili per problematiche psico-fisiche a quelle degli anziani, residenti nel Comune di Parma.
4. La Fondazione Maria Pini trae origini dal testamento olografo, pubblicato con atto del Notaio dr. Pietro Micheli in data 13/01/1967 rep. 18449, con cui la sig.na Maria Pini devolveva a favore della Fondazione un immobile urbano ed un podere, con l'onere testamentario di assistere a vita la sig.na Patrizia Ferri, nipote della stessa fondatrice.
5. La Fondazione Maria Pini aveva per scopo l'assistenza e la riabilitazione di persone affette da disabilità psichica, residenti nella Provincia di Parma.

Articolo 2 *Denominazione, sede legale e costituzione.*

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona assume la seguente denominazione: "**Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma**" di seguito indicata come ASP.
2. La Sede Legale dell'ASP è individuata a Parma, Via Cavestro n. 14 o in successiva diversa collocazione che sarà stabilita dalla Assemblea dei Soci.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei Soci.
4. L'ASP è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 2/05/07.

Articolo 3

Natura giuridica, fonti normative e contesto.

L'ASP:

1. è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive norme regionali e dal presente Statuto;
2. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 2/03 e non ha fini di lucro;
3. svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e di imparzialità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
4. è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale n. 2/2003 ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.
5. è parte integrante della rete degli interventi e dei servizi socio assistenziali e di quelli socio sanitari del Comune di Parma; risponde pertanto agli obiettivi ed ai parametri di qualità di servizio definiti nell'ambito della programmazione territoriale distrettuale (Piani di Zona).

CAPO II
FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento a quelli rivolti ad anziani non autosufficienti, a cittadini adulti con problematiche riconducibili a forme geriatriche, a disabili portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizione di fragilità sociale nonché ad altre persone a cui gli statuti dei due Enti originari si riferiscono espressamente (es.: assistenza a vita della sig.na Ferri Patrizia), secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci. L'ASP in particolare offre ai cittadini di cui al comma 1 servizi di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare secondo modalità e forme che verranno definite dalla Assemblea dei Soci, fermo restando che sono a carico del servizio sanitario regionale gli oneri finanziari per le prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario previsti e disciplinati dalla normativa regionale e che debbano essere tali da non generare ricadute di spesa sanitaria a carico dell'ASP".
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge n. 328/2000, nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona , della diversità delle opinioni e del credo religioso;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - c) attenzione a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità e di imparzialità, mantenendo alta la qualità dei servizi resi.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento di qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorirne l'integrazione professionale e per garantire lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- 4 L'ASP riconosce come determinante l'apporto delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e a tal fine si impegna a promuovere e a favorire il confronto con le stesse nelle loro diverse articolazioni .

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento .

L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del Comune di Parma.

Articolo 6

Soci dell'ASP.

1. L'Ente pubblico territoriale Socio dell'ASP è il Comune di Parma con n. **98** quote di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dei Soci assegnate al Sindaco o suo delegato.

2. Sono inoltre Soci dell'ASP i seguenti Enti con le relative quote di rappresentanza:
 - a) Curia Vescovile (Ordinario Diocesano) con n. 1 quota di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dei Soci;
 - b) Associazione ANFFAS - Sezione di Parma – ONLUS con n. 1 quota di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dei Soci.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività.

1. L'ASP:

- a) organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 in forma diretta o attraverso altre forme di gestione fermo restando che l'ASP mantiene la titolarità dei servizi stessi;
- b) può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura;
- c) può in applicazione al principio di sussidiarietà avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- d) richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente;
- e) può partecipare o avviare forme di studio e di gestione sperimentale di servizi sociali o socio-sanitari con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente;
- f) può, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, servizi ed attività socio-assistenziali rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito;
- g) può nell'ambito della sua autonomia porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti dai soci in sede di programmazione locale definita dal Piano di zona. In particolare, nel rispetto delle normative vigenti, può promuovere e costituire nuovi soggetti di gestione, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi, società o fondazioni di diritto privato, al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione o per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché per provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'ASP e con le forme e le modalità previste dalla disciplina vigente;
- h) redige la propria Carta dei Servizi in cui i cittadini possano reperire le informazioni necessarie sui servizi erogati.

Articolo 8

Contratti di servizio.

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte del Comune di Parma è regolato da contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

Forme di partecipazione e di rappresentanza.

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con la comunità locale, l'ASP promuove e favorisce:
 - a) iniziative che mirino al coinvolgimento dei cittadini, ad accrescerne la conoscenza delle problematiche delle persone anziane e disabili, dei servizi erogati e il rapporto con gli utenti per contrastarne la solitudine;
 - b) forme di rappresentanza e di partecipazione degli utenti dei servizi e/o dei loro familiari con compiti consultivi e di formulazione di proposte finalizzate a migliorare la qualità dei servizi;
 - c) momenti di raccordo con le organizzazioni del volontariato e forme di collaborazione con le stesse, volte a migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - d) confronti negoziali con le OO. SS. maggiormente rappresentative in rappresentanza degli interessi degli utenti e delle loro famiglie.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'Azienda; è composta dal Sindaco del Comune di Parma o suo delegato e dai legali rappresentanti (o loro delegati) della Curia Vescovile (Ordinario Diocesano) e dell'Associazione ANFFAS – Sezione di Parma ONLUS.
2. A ciascuno dei Soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. La delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma deve essere in forma scritta e può essere rilasciata a tempo indeterminato o a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento. Le stesse modalità circa la delega vengono utilizzate anche dai Soci di cui all'art. 6 comma 2.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del Comune di Parma, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita la funzione vicaria, in base alla legge e allo Statuto del Comune. In questo caso la delega rilasciata dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.
5. Per i componenti dell'Assemblea dei Soci non Enti pubblici territoriali indicati all'art. 6 comma 2 valgono, in quanto applicabili, le cause di incompatibilità e decadenza stabilite dalla normativa regionale vigente.
6. Attraverso modifiche statutarie possono essere ammessi nuovi soci enti pubblici territoriali oltre a quelli indicati al comma 1.

Articolo 11

Durata.

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti della titolarità della carica di Sindaco del Comune di Parma e nel caso in cui muti il legale rappresentante degli Enti di cui all'art. 6 comma 2.

Articolo 12

Funzioni.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) nomina nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- d) dichiara la decadenza, provvede alla surrogazione e alla revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi componenti, nei casi e con le modalità previste dalla normativa regionale vigente;
- e) indica alla Regione la terna di nominativi per la nomina di Revisore unico nel caso in cui il bilancio dell'ASP sia inferiore al valore di trenta milioni di euro; nel caso in cui il bilancio dell'ASP sia superiore al valore di trenta milioni di euro nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio; provvede a dichiarare la decadenza dei soggetti incompatibili nei casi stabiliti dalla normativa regionale vigente;
- f) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile con le modalità previste dalla disciplina regionale;
- h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento e definisce gli indirizzi generali per la definizione del regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
- j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e all'Organo di revisione contabile;
- k) approva le sperimentazioni gestionali di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) e decide l'adesione dell'ASP ad associazioni di rappresentanza;
- l) delibera l'ammissione di nuovi Soci Enti Pubblici territoriali e la conseguente rideterminazione delle quote di rappresentanza sottoponendo alla Regione le necessarie modifiche statutarie;
- m) delibera la fusione con altre ASP;
- n) individua la sede legale dell'Ente e l'ubicazione dei Servizi e degli Uffici dell'ASP.

2. Gli atti di cui al comma 1. non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'ASP.

Articolo 13

Adunanze e convocazioni.

1. La disciplina circa il funzionamento dell'organo è contenuta nel Regolamento previsto dall'art. 12 comma 1 lettera i).

Articolo 14

Validità delle sedute.

1. La seduta dell'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, se sono presenti il rappresentante del Comune di Parma e uno dei due membri di cui all'art. 6 comma 2 e, in seconda convocazione, da tenersi in data successiva con gli stessi oggetti da trattare, se è presente il Comune di Parma.
2. I componenti l'Assemblea dei Soci non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni.

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto per ogni punto percentuale delle rispettive quote di rappresentanza fissata all'art. 6, commi 1 e 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate, in prima convocazione, con la contemporanea maggioranza dei rappresentanti presenti e delle quote presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza delle quote presenti.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dalla votazione non concorrono a determinare le maggioranze di cui al comma 2.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei Soci.

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni ;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Parma. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco del Comune di Parma.

Articolo 17

Rimborsi.

1. Ai membri dell'Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 18

Regolamento di funzionamento.

1. L'Assemblea dei Soci si dota di un proprio Regolamento di funzionamento.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

Composizione e procedura di nomina.

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da n. 3 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per esperienza acquisita presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci che stabilisce le modalità di valutazione dei curricula presentati.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno a scrutinio palese, nella seduta di insediamento, il Presidente ed il Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
5. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi amministratori: ciò deve avvenire di norma entro 10 giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 23, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 21.

Articolo 20

Incompatibilità.

1. Non possono essere nominati e non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 21

Decadenza e revoca.

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di Amministrazione o di alcuno dei suoi componenti è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci nei casi e con le modalità definiti dalla normativa regionale vigente.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 22

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere decade quando, nel corso del mandato, si verifichi una delle cause di incompatibilità previste nella normativa regionale vigente e l'interessato non provveda a rimuoverla entro i termini e con le modalità stabilite dalla suddetta normativa.
2. L'Assemblea dei Soci dichiara la decadenza del soggetto incompatibile a seguito dell'esperimento della procedura prevista nella normativa regionale vigente.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 23

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute.

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I Consiglieri di Amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 24

Funzioni.

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta del piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposta delle modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci;
 - d) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) affidamento incarico di Direttore;
 - f) proposta alla Assemblea dei Soci di un piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite le stesse vengono assunte dal Comune di Parma; fermo restando che non vengono riconosciute ed assunte le perdite relative agli oneri finanziari in materia di prestazioni sanitarie ed a rilievo sanitario quando queste sono a carico del Servizio Sanitario Regionale sulla base dei parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - g) nomina della delegazione trattante aziendale.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione, su proposta del Direttore, di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 25

Convocazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare. La convocazione avviene secondo le regole stabilite nel Regolamento di funzionamento del Consiglio stesso.

Articolo 26

Partecipazione alle sedute.

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni, nonché con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 27

Validità e svolgimento delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 28

Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Assemblea dei Soci;
 - d) adotta sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica alla prima seduta successiva alla loro emanazione e comunque entro 30 giorni dalla loro adozione.

Articolo 29

Compensi e rimborsi spese.

1. L'Assemblea dei Soci determina l'indennità di funzione attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e il gettone di presenza attribuito agli altri componenti del Consiglio, nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina regionale vigente.
2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti i rimborsi spese sostenute in ragione del loro mandato secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 30

Funzioni e composizione.

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore al valore di trenta milioni di euro; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore al valore di trenta milioni di euro l'organo di revisione contabile è costituito da un collegio di tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei Soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione. Per l'esercizio del controllo contabile è richiesta l'iscrizione del revisore nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. All'Organo di revisione contabile spetta un compenso definito dall'Assemblea dei Soci, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri indicati dalla normativa regionale vigente.
5. All'Organo di revisione si applicano, in materia di incompatibilità e decadenza, le norme previste dalla normativa regionale vigente.
6. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 31

Deliberazioni.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, entro 7 giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Parma per la durata di dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili e sono pubblicate, entro 7 giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Parma per la durata di dieci giorni consecutivi.
3. Per quanto riguarda la pubblicazione dei documenti contabili si rinvia a quanto stabilito al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624/2004 modificato dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 179/2008.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 32

Incarico di Direzione.

1. Il Consiglio di Amministrazione affida, per la durata massima del suo mandato, l'incarico di Direttore ad un soggetto che potrà essere individuato tra il personale interno all'ASP ovvero all'esterno. Nel regolamento di organizzazione è disciplinato il rapporto di lavoro a tempo determinato, nel caso di soggetto incaricato all'esterno dell'ASP.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Azienda.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Azienda.

Articolo 33

Attribuzioni.

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e lo svolgimento dei compiti amministrativi dell'Ente.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 34
Principi.

1. L'attività amministrativa dell'ASP risponde a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli Organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 35
Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità dei servizi e delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che oltre ai diversi profili professionali, disciplinano le modalità di individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme di legge e contrattuali di cui all'art. 36.

Articolo 36
Personale.

1. Il personale già dipendente delle IPAB confluito nell'ASP, conserva fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto della trasformazione, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito dei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 35, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE

Articolo 37

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dagli IRAIA, dalla Fondazione Maria Pini e dal Comune di Parma ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetti all'articolo 828 del Codice Civile.

Articolo 38

Sistema informativo contabile.

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico-patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 39

Piano programmatico.

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare, in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 40

Spese in economia.

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 41

Servizio di tesoreria.

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI NORME GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 *Controversie.*

1. La risoluzione di eventuali controversie che insorgessero tra i Soci circa l'interpretazione dello Statuto avverrà secondo le norme vigenti.

Articolo 43 *Modifiche statutarie.*

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate con le modalità indicate all'art. 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 44 *Durata, fusione e estinzione dell'ASP.*

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione con altre ASP è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si fondono.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili, con provvedimento della Giunta Regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 45 *Norme transitorie e finali.*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione in corso con le Istituzioni da cui deriva l'ASP al momento della costituzione della stessa, proseguono fino alla eventuale scadenza prevista; il personale a tempo indeterminato mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro dell'Azienda nella titolarità dei rapporti.
3. Conformemente a quanto disposto all'art. 16, comma 2, la prima seduta dell'Assemblea dei Soci è convocata dal Sindaco del Comune di Parma entro 20 gg dalla costituzione dell'ASP da parte della Regione ed è presieduta dallo stesso. Nella stessa seduta l'Assemblea, accertata la sua regolare costituzione, elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei Soci.
4. Il primo Consiglio di Amministrazione si insedia entro 10 gg. dalla nomina dei suoi componenti da parte della Assemblea dei Soci.

5. Il primo Consiglio di Amministrazione insediato a seguito della costituzione dell'ASP rimane in carica fino al 31\12\2007.
6. La disposizione di cui all'art. 30, comma 1, relativa alla necessità che i componenti dell'organo di revisione contabile siano iscritti nel Registro dei revisori contabili, si applica a decorrere dalla prima nomina successiva alla modifica statutaria che ha introdotto tale requisito.